



Al Ministro dell'università e della ricerca

- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante “*Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, avente ad oggetto “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*”;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 536, il quale prevede che: “*al fine di favorire il dialogo interculturale tra studenti e docenti universitari, anche in relazione ai diversi punti di vista culturali, politici e religiosi, promuovendo una cultura del confronto, del rispetto e della reciproca tolleranza, nonché di contrastare forme di contrapposizione, intolleranza ed espressioni d'odio, ivi comprese quelle qualificabili come antisemitismo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la promozione del dialogo, con una dotazione di 150.000 euro per il 2026*”;
- VISTO** inoltre, l’articolo 1, comma 537, della predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199, il quale prevede che: “*con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso le quali le istituzioni universitarie possono accedere al Fondo di cui al comma 536 per l'organizzazione di incontri, seminari, attività formative e*



Il Ministro dell'università e della ricerca

manifestazioni pubbliche finalizzati al raggiungimento delle finalità previste dal medesimo comma”;

VISTA l'esigenza di disciplinare i criteri e le modalità di accesso al Fondo per la promozione del dialogo da parte delle Istituzioni universitarie al fine di sostenere iniziative volte a promuovere una cultura del rispetto reciproco, della tolleranza e del contrasto a ogni forma di odio e discriminazione, ivi comprese quelle riconducibili all'antisemitismo;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo che prevede la *“Creazione di una serie di workshop tematici dedicati al contrasto dell'antisemitismo, al dialogo interreligioso e ai diritti delle minoranze religiose”*,

DECRETA

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, commi 536 e 537, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le modalità di accesso al Fondo per la promozione del dialogo (di seguito “Fondo”).
2. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di incontri, seminari, attività formative e manifestazioni pubbliche promossi dalle istituzioni universitarie, volti a:
 - a) favorire il dialogo interculturale tra studenti, docenti e personale universitario;
 - b) promuovere il dibattito tra diversi punti di vista culturali, politici e religiosi nel rispetto della libertà accademica;
 - c) diffondere una cultura del confronto, del rispetto e della reciproca tolleranza;
 - d) prevenire e contrastare forme di contrapposizione, intolleranza ed espressioni d'odio, ivi comprese quelle qualificabili come antisemitismo.

Art. 2 – Soggetti beneficiari



Il Ministro dell'università e della ricerca

1. Possono accedere al Fondo le università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché gli istituti universitari a ordinamento speciale, di seguito denominati “Istituzioni”.
2. Le proposte e i progetti possono essere presentati anche in forma aggregata tra più Istituzioni.

Art. 3 – Tipologie di iniziative ammissibili

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:
 - a) cicli di seminari interdisciplinari;
 - b) conferenze pubbliche con esperti nazionali e internazionali;
 - c) laboratori formativi e *workshop*;
 - e) percorsi formativi curriculari o extracurriculari *post lauream* dedicati ai temi del dialogo interculturale;
 - f) percorsi formativi, di progettualità di ricerca e di “Terza missione” specificamente dedicati al contrasto all'antisemitismo, tra cui *workshop* tematici dedicati al contrasto dell'antisemitismo, al dialogo interreligioso e ai diritti delle minoranze religiose;
 - g) campagne di sensibilizzazione, manifestazioni pubbliche, incontri ed eventi finalizzate al conseguimento delle finalità del Fondo;
 - h) attività formative, anche co-progettate con il mondo della scuola e rivolte a studenti, docenti e ai dirigenti scolastici, per educare al rispetto delle differenze contro ogni forma di violenza e discriminazione, tra cui progetti di scambio con altri Paesi per implementare iniziative/programmi educativi congiunti e il dialogo interculturale tra giovani e docenti di diversi *background* culturali e religiosi, al fine di costruire nuove relazioni basate sul rispetto e la comprensione reciproca ed eliminare stereotipi, paura e xenofobia.
2. Fermo restando il principio di autonomia delle Istituzioni, le iniziative di cui al comma 1 garantiscono pluralismo, equilibrio nella rappresentazione delle posizioni culturali e rispetto dei principi costituzionali.



Il Ministro dell'università e della ricerca

3. Non sono ammesse al finanziamento iniziative aventi scopo di lucro.

Art. 4 – Modalità di assegnazione delle risorse

1. Le risorse del Fondo sono assegnate, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente decreto, con successivo decreto della competente direzione generale previa pubblicazione dell'avviso di selezione da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, fatta salva l'effettiva disponibilità di stanziamenti di bilancio e il rifinanziamento della misura per le annualità successive.
2. Ciascuna iniziativa può essere finanziata per un importo non superiore al 10% dello stanziamento complessivo del Fondo per ciascuna annualità di riferimento.
3. Il contributo concesso può coprire fino all'80% dei costi ammissibili di ciascun progetto ammesso al finanziamento entro il limite massimo di cui al precedente comma.
4. Una quota minima del 20% è assicurata dall'Istituzione proponente, anche mediante risorse proprie o contributi di soggetti terzi pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente.
5. Il contributo deve essere interamente speso dall'Istituzione destinataria dello stesso. Non è ammesso il trasferimento del contributo ad enti diversi, anche in caso di collaborazione ai progetti finanziati, che dovranno essere rendicontati esclusivamente dalle Istituzioni destinatarie del finanziamento.
6. Non rientrano tra le spese finanziabili quelle relative alla formazione dei dipendenti.
7. Le Istituzioni beneficiarie dei finanziamenti utilizzano la dicitura "Realizzato con il contributo del Ministero dell'università e della ricerca – Fondo per la promozione del dialogo" sui materiali relativi alle iniziative finanziate.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 5 – Rendicontazione

1. Le Istituzioni beneficiarie trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca, entro 90 giorni dalla conclusione delle attività, una relazione finale illustrativa e la rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 6 – Revoca del finanziamento

1. Il finanziamento può essere revocato, in tutto o in parte anche mediante recupero delle somme versate e fatte salve le sanzioni di legge, nei casi di:
 - a) mancata realizzazione dell'iniziativa;
 - b) utilizzo difforme delle risorse;
 - c) violazione dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1;
 - d) mancata ed ingiustificata presentazione del rendiconto di cui all'art. 5 entro i termini indicati, in assenza di formale autorizzazione alla proroga.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini